

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2052 del 10/04/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TONOLI PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA PAROLA, 22 - ADOZIONE DI AUA - PROT. SUAP N. 16639/2023 DEL 27/03/2023,
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2154 del 10/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;
- il Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

#### VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con prot. n. 19367 del 12/04/2023 (prot. Arpae PG/2023/63992 del 12/04/2023) presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TONOLI nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) Via Parola, 22, per "*l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kwe, mediante procedura abilitativa semplificata P.A.S., ex art. 6 D.lgs. n. 28 del 2011 - Avviso di indizione di conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i., trasmissione documentazione per valutazioni di competenza*";
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot n. PG/2023/75995 del 02/05/2023 che contiene anche la richiesta di integrazioni di Arpae ST prot. n. PG/2023/71535 del 26/04/2023;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e pervenute dal SUAP in data 09/06/2023 prot. n. 30439 (prot Arpae PG/2023/102058 del 12/06/2023) e prot. n. 30440 del 09/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/102064 del 12/06/2023);
- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC a APAO con prot. n. PG/2023/105958 del 16/06/2023;

#### **RILEVATO CHE:**

- la ditta dichiara che l'attività svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta è quella di "Allevamento di bovini da latte";
- a seguito dell'istruttoria condotta la ditta ritiene di presentare nuova istanza di AUA trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con prot. n. 39360 del 18/07/2023 (prot. Arpae PG/2023/124827 del 18/07/2023) presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TONOLI nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) Via Parola, 22, in riferimento ai seguenti titoli:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. La ditta risulta aver presentato domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita a protocollo provinciale n. 50468 del 06/08/2012 (prot. SUAP Fidenza 19356 del 02/08/2012) modificata con Domanda di adesione acquisita dal SUAP di Fidenza con prot. n.48318/2019 del 16/12/2019;
  - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Documentazione previsionale di Impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/136021 del 04/08/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 22/12/2023 prot. n. 69835, acquisita a protocollo Arpae PG/2023/219095 del 27/12/2023;
- che l'istanza alla data del 27/12/2023 risulta correttamente presentata.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

l'istanza di AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel Provvedimento Unico come da comunicazione del Comune di Fidenza che asserisce che *"ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, si applica la procedura abilitativa semplificata – P.A.S."* ;

#### **VISTI:**

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2023/220536 del 29/12/2023;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 4225 del 18/01/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/10352 del 19/01/2024, allegato al parere del Comune quale parte integrante;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/12698 del 23/01/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole del Comune di Fidenza espresso in data 29/03/2024 prot. n. 17392 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/60698 del 02/04/2024, comprendente il parere di APAO in riferimento agli scarichi idrici e alla matrice rumore e il parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 4225 del 18/01/2024 che conferma i pareri precedentemente espressi allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

**CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:**

- Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività di allevamento e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
- si prende atto che è stata presentata contestualmente alla PAS anche domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria, a fronte della consistenza che si avrà a seguito del progetto presentato (n. capi in produzione > 400 unità) ;
- si richiede anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di allevamento bovini in quanto la consistenza animale a seguito del progetto di ampliamento della stalla sarà pari a 871 capi totali;
- l'allevamento sarà costituito da:

	Tipologia di stabulazione
n. 591 capi in mungitura	Libera con cuccetta testa a testa con paglia
n. 180 capi in rimonta	n. 82 Libera con paglia anche in area di esercizio n.140 Libera con cuccetta senza paglia
n. 100 vitelli	Con lettiera

- gli effluenti zootecnici derivanti dall'attività di allevamento costituiranno l'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- l'impianto sarà alimentato da effluenti palabili e non palabili provenienti dagli allevamenti aziendali (codice 014PR275 e 014PR071) e da sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali (percentuale pari al 3,7% circa) sempre di origine aziendale;
- l'alimentazione del digestore, espressa in t/anno sarà costituita circa da:

Liquame	11.899
Letame	571
Biomasse vegetali	480

- si prende atto che viene dichiarato che non verranno utilizzati insilati;
- si prende atto che in istanza tutti i calcoli riguardanti i contenitori dei reflui, i giorni di stoccaggio/maturazione prima dello spandimento e i terreni disponibili sono stati presentati considerando la massima potenzialità di capi allevabili (comunicazione previsionale n. 34551 modifica n.10);
- la prevasca, di nuova costruzione, utilizzata per il deposito dell'alimentazione in ingresso all'impianto sarà munita di soletta e provvista di botola di chiusura (in condizioni ordinarie chiusa);
- il digestato in uscita dal fermentatore verrà inviato ad una prima vasca di stoccaggio di nuova costruzione, dopodiché al separatore solido-liquido (elicoidale) esistente. Le frazioni separate verranno stoccate nelle strutture di stoccaggio aziendali esistenti.
- viene dichiarato che i criteri costruttivi dei contenitori di stoccaggio della frazione chiarificata rispettano quanto descritto al punto 3.1 della DGR 1495/2011 e dell'Allegato III del Regolamento Regionale 3/2017;
- il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni messi a disposizione dall'Azienda;
- in fase di avviamento dell'impianto verrà utilizzata una caldaia mobile alimentata a gasolio;

- il biogas prodotto, una volta deumidificato e raffreddato a circa 4°C, subirà una desolforazione prima dell'immissione nelle camere di combustione del motore di cogenerazione;
- parte del calore prodotto verrà utilizzato per mantenere la temperatura del digestore e parte sarà disponibile per l'autoconsumo in sito al fine di alimentare le utenze termiche aziendali (stalla/abitazione/uffici);
- saranno presenti due valvole di sovrappressione di sicurezza che si attiveranno solo al superamento della pressione massima di esercizio della vasca di stoccaggio e in caso di non funzionamento della torcia;
- l'impianto sarà dotato di una torcia di combustione di emergenza;
- l'attività di allevamento risulta autorizzata con presentazione di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita dal SUAP del Comune di Fidenza con prot. n.48318/2019 del 16/12/2019;
- si prende atto che viene dichiarata la presenza di 6 silos (E1-E2-E3-E4-E5-E6), per lo stoccaggio di materiali vegetali;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE E7:** - "Caldaia a pellet" della potenzialità di 34 kW a servizio della sala mungitura;

Materiale particolare	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>
COV (espressi come C-organico totale)*	30	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 11% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

- l'impianto a biogas di potenzialità pari a 200 kWe, è considerato un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 271, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

## DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TONOLI nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR) Via Parola, 22, relativamente all’esercizio dell’attività di “Allevamento di bovini da latte” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del Codice dell’ambiente per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

## STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza espresso in data 29/03/2024 prot. n. 17392 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma come sopra richiamato) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per le emissioni in atmosfera** l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere del Comune di Fidenza espresso in data 29/03/2024 prot. n. 17392, nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 4225 del 18/01/2024 che conferma i pareri precedentemente espressi e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

### Impianto a biogas

#### EMISSIONE E8:- “Motore di cogenerazione della potenzialità di 200 kWe”

Tale impianto è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Gli effluenti gassosi che devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Materiale Particellare	4	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org. tot.)*	40	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	170	mg/Nm <sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	60	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	190	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
*escluso il metano		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

### Emissione E9: - "Torcia di emergenza"

L'eccesso di biogas o quello emesso in caso di emergenza e di avvio dell'impianto o nei periodo di fermata del motore dovrà essere utilizzata una torcia, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO).

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera. Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire

Temperatura minima di combustione:	600	°C
Ossigeno:	3	%
Tempo di contatto:	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

### Attività di allevamento

- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali ad esempio idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;
- in accordo con quanto previsto dalla Tabella 3 All.III del Regolamento Regionale 3/2017, i contenitori di stoccaggio liquami dovranno rispettare le tecniche abbattimento di NH<sub>3</sub> proposte nella tabella di cui sopra, in modo tale da massimizzare l'abbattimento delle emissioni.
- dovranno essere applicate le buone pratiche di allevamento quali:
  - 1.a programmi di informazione e formazione del personale;
  - 1.b predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
  - 1.c programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato;



1.d dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovranno essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;

1.e addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;

1.f lo stoccaggio dei liquami senza una copertura fissa, deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

· Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foderi temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

· L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

· Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione agronomica del liquame.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E8 (cogeneratore) si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Fidenza della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **è facoltà della ditta richiedere una proroga:**
  - la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi al controllo effettuato;
  - dovranno essere annotati, con frequenza annuale, i quantitativi di biomassa alimentati al digestore, il quantitativo di digestato prodotto, nonché il biogas prodotto, la quantità di energia elettrica e termica prodotta, e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;
  - i biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi;
  - dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedendo il campionamento sia alla sorgente che al confine dello stabilimento effettuando per questo ultimo un campionamento a monte e a valle nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale ed i risultati della campagna dovranno essere inviati alle autorità competenti. In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene riscontrate nei monitoraggi di cui sopra;
  - ogni variazione nella tipologia di dieta del digestore andrà preventivamente comunicata ad Arpae, per gli aspetti di competenza;
  - per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
  - per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011;
  - la gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente e della normativa di settore vigente;
  - dovranno essere aggiornati, se necessario, la Comunicazione ex L.R. 4/07 ed il PUA in merito alle variazioni intervenute nella gestione dell'insediamento zootecnico.

La Ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni del PAIR 2030, entro la tempistica prevista dallo stesso PAIR 2030 così come riportate nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl), Cloro e suoi composti inorganici, espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per l'utilizzazione agronomica** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto il rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza espresso in data 29/03/2024 prot. n. 17392, comprendente il parere di APAO in riferimento alla matrice rumore e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 4225 del 18/01/2024 che conferma i pareri precedentemente espressi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. **Si chiarisce e si specifica che l'AUA (visto anche i pareri di competenza pervenuti) esplica i suoi effetti per le matrici ambientali in essa ricomprese, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.** L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Fidenza all'interno del procedimento "ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, (...) procedura abilitativa semplificata – P.A.S" e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2023/17246

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

# Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

Fidenza, 15 marzo 2024

PEC

Spett.le

**ARPAE - SAC**

**E P.C. SPORTELLO UNICO**

**DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ASL SIP**

**ARPAE - APAO distretto di Fidenza**

**Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. SOC AGRICOLA F.LLI TONOLI - PAROLA 22. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Tonoli Adreano, in qualità di socio amministratore della Società Agricola Fratelli Tonoli, presentata in data 11 luglio 2023, prot n. 37910 - 37911, alla documentazione di completezza dell'istanza pervenuta il 22 novembre 2023, prot. n. 64007, alle integrazioni del 29 dicembre 2023, prot. n. 69835 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 29 dicembre 2023, prot. n. 70509, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Fidenza in Parola n. 22 e sede operativa ubicata nel medesimo indirizzo, destinata ad attività di allevamento bovini da latte, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore;
- il progetto prevede l'ampliamento dell'attività d allevamento e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile;
- per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida , adottate ai sensi dell'art. 12, c. 10 del dlgs del 29/12/2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS);

- a tal fine il 27 marzo 2023, prot. n. 16639 la società agricola in oggetto ha presentato una dichiarazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, unitamente agli elaborati tecnici per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kW;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, il sistema di trattamento dei reflui defluenti dai servizi igienici annessi ai locali di mungitura è costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico. Detto sistema corrisponde ad uno di quelli proposti nella Tab B allegata alla DGR 1053/03. Le acque così trattate sono avviate in scolo poderale.

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 7 marzo 2024, prot. n. 13026, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:

- al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
- dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico e le sue caratteristiche dovranno garantire la sicurezza e il rispetto della metodologia IRSA;
- dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 2 maggio 2023, prot. n. 22268, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento ricordando che dovrà essere previsto un sistema di contenimento nella platea, dove è installata la tramoggia, al fine di raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico del letame.

Con successivo parere del 25 gennaio 2024, prot. n. 3178, ASL SIP, nel confermare il parere favorevole con prescrizioni sopraccitato, in relazioni alle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo alle emissioni odorigene, in conformità a quanto previsto dalla DGR 1495/2011, prescrive una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni all'entrata in funzione dell'impianto a biogas con cadenza stagionale.

- si prende atto della relazione tecnica emessa da ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 23 gennaio 2024, prot. n. 4102, nella quale la società agricola dovrà rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola ad ulteriori disposizioni per le emissioni originate dall'impianto biogas e dall'attività di allevamento come precisato nel predetto parere.

- in merito alla matrice rumore, - ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 12 febbraio 2024, prot. n. 8188, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico dalla quale si evince che:

- l'istanza viene presentata per la costruzione ed esercizio di impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas;
- sono individuate le sorgenti da cui si origina il rumore dell'attività, ovvero:
  - n° 1 modulo di cogenerazione che utilizza il biogas per la produzione di energia elettrica;
  - n° 8 agitatori.
- I ricettori presenti in prossimità dell'area di intervento sono a destinazione d'uso residenziale e agricola, in parte disabitati o dismessi e due di questi risultano posti a distanza minima leggermente inferiore a 300 m dalle sorgenti sonore e dalle strutture previste per l'attività in progetto;
- l'attività in esame e i ricettori sono collocati in Classe III (area di tipo misto) della zonizzazione acustica comunale che prevedono limiti pari a 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno;
- il traffico indotto dalle attività connesse al funzionamento dell'impianto relative al carico del materiale alimentante lo stesso, si esaurisce all'interno della proprietà, si può pertanto considerare trascurabile la componente legata al traffico ai fini della presente valutazione ;
- le fasi di funzionamento dell'impianto non avvengono tutte contemporaneamente tuttavia, al fine di considerare la condizione il più possibile cautelativa, la valutazione del rumore viene effettuata come se tutti gli strumenti e i macchinari coinvolti e precedentemente segnalati funzionassero contemporaneamente;

- il motore del cogeneratore è alloggiato in locale tecnologico appositamente costruito, dotato di sole aperture per lo scambio termico dell'aria interna, rivolte in direzione opposta ai potenziali recettori più vicini; le pompe sono installate in box insonorizzato o sommerse.

ha espresso parere favorevole condizionato nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica, ovvero:

1) dovrà essere effettuato un riscontro strumentale del rumore prodotto dall'attività a regime, presso i ricettori R2 e R3 e i risultati saranno relazionati ARPAE APAO.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi degli strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema rurale in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - art. 96 del PSC e nel RUE in insediamenti rurali di cui alla sezione D capo Titolo IV nelle norme tecniche di attuazione.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visti i punti 1 (allevamento zootecnico) e 7 (impianto a biogas per la produzione di energia elettrica) parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

#### Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività compori emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica



vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- rispettare le prescrizioni indicate nel parere ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 12 febbraio 2024, prot. n. 8188, parte integrante del presente parere, di seguito riportate:

- rispettare le condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica;
- dovrà essere effettuato un riscontro strumentale del rumore prodotto dall'attività a regime, presso i ricettori R2 e R3 e i risultati saranno relazionati ARPAE APAO.

#### Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni del parere ARPAE APAO pervenuto il 7 marzo 2024, prot. n. 13026, parte integrante del presente parere, di seguito riportate;

- al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
- dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico e le sue caratteristiche dovranno garantire la sicurezza e il rispetto della metodologia IRSA;
- dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Altresì si dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003.

#### Matrice emissioni in atmosfera:

- rispettare le prescrizioni dei pareri di AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 2 maggio 2023, prot. n. 22268, e con nota del 25 gennaio 2024, prot. n. 3178, allegati e parte integrante del presente parere:

- dovrà essere previsto un sistema di contenimento nella platea, dove è installata la tramoggia, al fine di raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico del letame.

- dovrà essere eseguita la campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni all'entrata in funzione dell'impianto a biogas con cadenza stagionale.
- rispettare le prescrizioni previste nella relazione tecnica emessa da ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, pervenuta il 23 gennaio 2024, prot. n. 4102, allegata e parte integrante del presente parere.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 29/03/2024 15:41

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Invio tramite PEC

Spett.li

SUAP del Comune di Fidenza

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

e pc. Arpae SAC Parma  
(posta interna)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 - Soc Agr. F.Ili Tonoli. Valutazione matrice scarichi idrici.

La presente valutazione è riferita alla richiesta di supporto tecnico di cui al PG/2024/2805 del 17/01/2024 pervenuta dal SUAP in indirizzo nel compendio della AUA contenuta nella istanza di PAS di progetto che prevede l'ampliamento dell'attività di allevamento e la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Il sistema di trattamento dei reflui defluenti dai servizi igienici annessi ai locali di mungitura è costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico. Detto sistema corrisponde ad uno di quelli proposti nella Tab B allegata alla DGR 1053/03. Le acque così trattate sono avviate in scolo poderale.

In considerazione della classificazione dello scarico in oggetto come acqua reflua domestica, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le modalità descritte in istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
- dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico e le sue caratteristiche dovranno garantire la sicurezza e il rispetto della metodologia IRSA;
- dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Si rammenta infine, come al punto 4.7 – III della Deliberazione Regionale n. 1053 del 09/06/2003, laddove non intervengano modifiche agli edifici tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione, sia previsto il rinnovo tacito per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato  
Zuccheri Rossella

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza  
Saglia Giovanni

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 7678/2024

Rif. Arpae Prot. n° PG 24/9017 del 17/01/24  
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 2805 del 17/01/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza  
Settore Servizi Tecnici - SUAP  
[protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it)  
Sede

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59. SUAP n° 1/PAS/2023. Società Agricola F.lli Tonoli. Impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas.  
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- l'istanza viene presentata per la costruzione ed esercizio di impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas;
- sono individuate le sorgenti da cui si origina il rumore dell'attività, ovvero:
  - n° 1 modulo di cogenerazione che utilizza il biogas per la produzione di energia elettrica;
  - n° 8 agitatori.
- I ricettori presenti in prossimità dell'area di intervento sono a destinazione d'uso residenziale e agricola, in parte disabitati o dismessi e due di questi risultano posti a

distanza minima leggermente inferiore a 300 m dalle sorgenti sonore e dalle strutture previste per l'attività in progetto;

- l'attività in esame e i ricettori sono collocati in Classe III (area di tipo misto) della zonizzazione acustica comunale che prevedono limiti pari a 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno;
- il traffico indotto dalle attività connesse al funzionamento dell'impianto relative al carico del materiale alimentante lo stesso, si esaurisce all'interno della proprietà, si può pertanto considerare trascurabile la componente legata al traffico ai fini della presente valutazione ;
- le fasi di funzionamento dell'impianto non avvengono tutte contemporaneamente tuttavia, al fine di considerare la condizione il più possibile cautelativa, la valutazione del rumore viene effettuata come se tutti gli strumenti e i macchinari coinvolti e precedentemente segnalati funzionassero contemporaneamente;
- il motore del cogeneratore è alloggiato in locale tecnologico appositamente costruito, dotato di sole aperture per lo scambio termico dell'aria interna, rivolte in direzione opposta ai potenziali recettori più vicini; le pompe sono installate in box insonorizzato o sommerse.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base delle valutazioni previsionali da calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica, ovvero:

1) dovrà essere effettuato un riscontro strumentale del rumore prodotto dall'attività a regime, presso i ricettori R2 e R3 e i risultati saranno relazionati all'Ufficio scrivente.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 24/7678

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0004225

DATA: 18/01/2024

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0002805/2024 - RIFERIMENTO SUAP 1/ PAS/2023  
OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI TONOLI. REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA DA BIOGAS DI POTENZA PARI A 200 KWE. D.LGS. 3 MARZO  
2011, N. 28. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI TRAMITE PROCEDURA ABILITATIVA  
SEMPLIFICATA (PAS). D.P.R. 13 MARZO N. 59. DOMANDA DI  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). COMUNICAZIONE E  
RICHIESTA PARERI.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004225_2024_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena; Saccani Paolo	878019A4457EBABF5B988B0EF20093C7E 3DECF5257A48D951EB2686A22547504



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.  
pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0002805/2024 - RIFERIMENTO SUAP 1/ PAS/2023 **OGGETTO:** SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI TONOLI. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DI POTENZA PARI A 200 KWE. D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI TRAMITE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS). D.P.R. 13 MARZO N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). COMUNICAZIONE E RICHIESTA PARERI.


Si comunica in riferimento alla richiesta del SUAP del Comune di Fidenza prot 2805 del 15.01.2024 - Pratica SUAP 1/PAS/2023 – società agricola Fratelli Tonoli con sede in Fidenza, Parola n. 22, relativa alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kwe.

In relazione alla pratica di AUA, nel confermare il parere favorevole con prescrizioni del 28.04.2023 nostro prot. 29311, in relazione alle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo alle potenziali emissioni odorigene, in conformità a quanto previsto nella DGR 1495/2011, si prescrive una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni all'entrata in funzione dell'impianto a biogas con cadenza stagionale.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento  
TdP Paolo Sacconi  
Tel. 0524 515729  
Email: psacconi@ausl.pr.it  
PEC: serv-\_ipub\_fidenza@pec.ausl.pr.it





Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**


Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0029311  
DATA: 28/04/2023  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0019367/2023 - PAS 01/2023 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DI POTENZA PARI A 200 KWE. AVVISO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 E ART. 14 BIS L. 2 41/90 E S.M.I.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029311_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	82B6905015E222107FFD261AEF3B19953 C3D51847BE913C5ABE6540A5061F96C
PG0029311_2023_Allegato1.pdf:		5ED6B29B68BEB7B3BA19AD7D526AB25 DCD4B72A37633599EC053FD395668CFD0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.  
pr.it

Comune Di Fidenza - Comune Di  
Fidenza Suap  
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N. 0019367/2023 - PAS 01/2023 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DI POTENZA PARI A 200 KWE. AVVISO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 E ART. 14 BIS L. 241/90 E S.M.I.

Si comunica in riferimento alla Vostra richieste prot 19367 del 12.04.2023 avente per oggetto: realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kwe. Avviso di indizione di conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i., trasmissione documentazione per valutazioni di competenza.


Valutata la documentazione trasmessa , relativo all'impianto di digestione anaerobica da realizzarsi presso la società agricola Fratelli Tonoli, con sede in Fidenza, Parola n. 22, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, ricordando che: dovrà essere previsto un sistema di contenimento nella platea, dove è installata la tramoggia, al fine di raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico del letame.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 1 (allevamento zootecnico) e 7 (impianto a biogas per la produzione di energia elettrica) parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda agricola è di "area compresa in territorio rurale, ambiti ad alta vocazione agricola produttiva", nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'allevamento e dell'impianto di produzione del biogas è classificata in classe III

Si prende inoltre atto che la previsione di impatto acustico evidenzia che i limiti assoluti e differenziali di immissione di rumore vengono rispettati sia in periodo diurno che in periodo notturno, si chiede in ogni caso di effettuare una valutazione acustica post opera, per confermare quanto indicato nel documento di previsione.


Con la presente si allega il parere dello SPSAL, che è parte integrante del presente atto.



Distinti saluti.

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Firmato digitalmente da:  
Milena Vignali



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0026716

DATA: 17/04/2023

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo a progetto di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kwe da eseguirsi in Fidenza, Parola n. 22 in area distinta catastalmente al foglio 77 particelle n. 75, 97 presentato a nome SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI TONOLI. Procedura abilitativa semplificata – P.A.S. con avviso di indizione di Conferenza Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis l. 241/90 e s.m.i. - Resp.a Prot. n. 19367/2023 del 12/04/2023 - ns. rif.prot. n. 25569/ GASP 1388 del 12/04/2023

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026716_2023_Lettera_firmata.pdf	Catellani Walter	B5A92E58D77BBAE7632E747EC3F26371 EFE29B24648E4CBE66D3A95D2BCF78D4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Milena Vignali - Str. Organiz. Terr. S.I.S.  
P. FIDENZA

**OGGETTO:** Parere igienico – sanitario relativo a progetto di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas di potenza pari a 200 kwe da eseguirsi in Fidenza, Parola n. 22 in area distinta catastalmente al foglio 77 particelle n. 75, 97 presentato a nome SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI TONOLI. Procedura abilitativa semplificata – P.A.S. con avviso di indizione di Conferenza Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis l. 241/90 e s.m.i. - Risp.a Prot. n. 19367/2023 del 12/04/2023 - ns. rif.prot. n. 25569/ GASP 1388 del 12/04/2023

In riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Sia rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. La Valutazione dei rischi dovrà contenere l'analisi delle macchine e dei componenti dell'intero impianto: qualora venga verificato il "funzionalmente solidale" fra di essi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà essere acquisito il certificato di collaudo e di corretta installazione dell'impianto di processo del biogas e la certificazione CE dell'impianto come "insieme di macchine".
3. La Valutazione dei rischi, dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche individuate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in sicurezza dell'impianto in coerenza con quanto contenuto nel libretto d'uso e manutenzione.

Il Tecnico esaminatore SPSAL:

TdP Luca Franzoni

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli

Taro e Ceno - Fidenza del Servizio


Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dott. Walter Catellani

Firmato digitalmente da:

Walter Catellani

Responsabile procedimento:  
Milena Vignali



**Luca Franzoni**  
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**